



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“TEODORO BONATI”

Via Gardenghi 5
44012 Bondeno (FE)
Tel.: 0532 898077
Fax: 0532 898232

feic802005@istruzione.it
www.icbonatibondeno.gov.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno:

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria);

Visto il DPR 21 Novembre 2007, n. 235 (recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);

Ritenuto che la scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad instillare nei giovani la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale può realizzarsi solo nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri;

Nell'intento di contribuire ad educare alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza civile;

DELIBERA

Di adottare il seguente

Regolamento disciplinare per la Scuola Secondaria di Primo Grado

Premessa:

- La responsabilità disciplinare è personale;
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, tuttavia, in conformità a quanto previsto dal D.L. 1 settembre 2008, n. 137, la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame conclusivo del ciclo;
- I provvedimenti disciplinari debbono sempre perseguire finalità educative e tendere a consolidare il senso di responsabilità degli allievi e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale o comunque svolte a vantaggio della comunità scolastica;
- Le sanzioni inflitte sono sempre TEMPORANEE, PROPORZIONATE all'infrazione disciplinare ed ISPIRATE, per quanto possibile, al PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO; esse terranno conto

della situazione personale dello studente al quale sarà offerto, ove possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative);

...

Art. 1 – Finalità delle sanzioni disciplinari

Ciascun alunno ha diritto al rispetto in quanto persona da parte degli adulti e dei compagni, al pieno apprendimento, all'utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni, a un ambiente scolastico tranquillo e pulito. Pertanto, vanno puniti quei comportamenti che ledono tali diritti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale o comunque svolte a vantaggio della comunità scolastica.

Il Consiglio di Istituto individua le mancanze disciplinari, le sanzioni disciplinari, gli organi competenti a comminarle, il procedimento di irrogazione delle stesse.

Per quanto riguarda i diritti ed i doveri che regolano i rapporti tra la scuola, gli alunni e le famiglie si rimanda al Patto di Corresponsabilità, da cui discende il presente Regolamento.

Art. 2 – Mancanze e sanzioni disciplinari

Sono da considerarsi comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutti i comportamenti che contravvengono ai doveri sanciti dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

- frequenza regolare e assolvimento degli impegni di studio;
- comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e degli adulti;
- osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza del Regolamento d'Istituto;
- utilizzo corretto delle strutture, dei sussidi e del materiale scolastico.

Ogni team docenti o consiglio di classe elabora un proprio regolamento circa le sanzioni per dimenticanze del materiale, ritardi nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed altri aspetti concernenti gli obiettivi educativi della classe. È altresì possibile, ove gli insegnanti lo ritengano opportuno, concordare le regole di classe attraverso un "contratto d'aula" stipulato con gli alunni.

Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico.

Art. 3 – Comportamenti e relative sanzioni

COMPORAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE O PER GRAVI MANCANZE
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, frequenti e numerose assenze, frequenti ritardi	Insegnante, dirigente scolastico	Annotazione sul diario/libretto personale o 'quadernino'	Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori

Danneggiamento delle cose proprie o altrui, di strutture o attrezzature scolastiche	Insegnante, dirigente scolastico, consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno, sospensione
	Dirigente scolastico		Attività a favore della comunità scolastica
	Consiglio di classe	Attività a favore della comunità scolastica	Provvedimento di sospensione in funzione della gravità
Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	Insegnante e/o dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori	Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori
	Consiglio di classe		Provvedimento di sospensione in funzione della gravità
Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni	Insegnante	Annotazione sul registro di classe	
	Dirigente scolastico	Rimprovero scritto	
	Consiglio di classe		Provvedimento di sospensione con obbligo di frequenza per attività a favore della comunità scolastica
Scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente	Insegnante e consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, provvedimento di sospensione	
	Consiglio d'istituto		Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia)	Insegnante e consiglio di classe/consiglio d'istituto	Annotazione sul registro di classe, provvedimento di sospensione anche superiori ai quindici giorni	-
	Consiglio d'istituto		Provvedimento di sospensione superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale
Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici	Per le mancanze relative all' <i>Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici</i> vedi relativo Regolamento.		

La presente elencazione è svolta a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.

Dovranno pertanto essere considerate mancanze sanzionabili tutte quelle condotte in ogni modo lesive del buon vivere civile poste in essere in violazione dei principi espressi dal DPR n. 249/1998 e successive modifiche ed integrazioni e, segnatamente, che costituiscano violazione dei doveri sanciti all'art. 3 del suddetto Provvedimento.

Art. 4 - Procedimento disciplinare

L'ammonizione scritta, comminata da un docente o dal Dirigente Scolastico e scritta sul registro di classe, deve essere comunicata per iscritto alla famiglia, che ha l'obbligo di firmare l'avviso.

In caso di violazioni di competenza del Consiglio di Classe, il procedimento inizia con l'informazione (contestazione degli addebiti) circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento. Tale atto, firmato dal coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico, dovrà essere comunicato, a mezzo raccomandata a mano o raccomandata a/r, a chi esercita la potestà sull'alunno.

La comunicazione dovrà contenere:

- 1) Contestazione degli addebiti e relativi elementi di prova già acquisiti;
- 2) La previsione di un congruo termine (7 giorni) per presentare giustificazione scritta in merito ai fatti contestati da parte di chi esercita la potestà genitoriale, o da un difensore munito di apposito mandato;
- 3) L'indicazione della data e dell'ora in cui il C.d.C. si riunirà per procedere all'eventuale formalizzazione dell'addebito, per recepire le eventuali giustificazioni scritte, per ascoltare le difese orali dei soggetti di cui sopra e quindi, in fase finale, per deliberare sull'eventuale sanzione da irrogare.

Qualora nel termine concesso non pervengano giustificazioni e/o considerazioni, o qualora pervenendo le stesse non siano considerate fondate e dirimenti, il Consiglio di Classe deciderà sulla base degli elementi già in proprio possesso.

Nel caso in cui venga inflitta la sanzione, la stessa dovrà essere motivata e comunicata, con ogni mezzo idoneo a chi esercita la potestà sul trasgressore, con l'avvertimento che, entro giorni 15 dalla comunicazione, è ammessa la possibilità di ricorrere all'Organo di Garanzia per l'impugnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, la sanzione diverrà definitiva.

Art. 5 - Provvedimenti d'urgenza e integrazioni applicative

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Art. 6 – Impugnazioni e Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari di competenza del Dirigente e/o del Consiglio di Classe è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione di irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, da due docenti e due genitori individuati fra i membri del Consiglio d'Istituto, nonché da un docente e da un genitore supplenti che subentreranno in caso di incompatibilità o di assenza.

L'Organo di Garanzia si riunisce in caso di ricorso proposto per iscritto ed in qualunque forma idonea comunicato da parte di chi ne ha diritto o di chi ne ha legittimo interesse.

Dal ricorso deve emergere inequivocabilmente la volontà di impugnare il provvedimento disciplinare, con la succinta indicazione dei motivi di impugnazione e degli elementi di prova proposti.

L'Organo di Garanzia si riunisce e, valutate tutte le circostanze, sentito lo studente ed i di lui genitori, eventualmente acquisiti ulteriori elementi se ritenuti indispensabili alla decisione, deciderà a porte chiuse a maggioranza assoluta dei membri presenti sulla sanzione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale di ciascuna riunione dell'Organo di Garanzia viene trascritto in un registro a pagine numerate e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni.

Art. 7 – Violazioni del D.P.R. 26.06.1998, n. 249

Contro le presunte violazioni del D.P.R. 24.6.1998 n° 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) possono fare ricorso al Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica competente gli studenti e chiunque vi abbia interesse.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori, contro le violazioni del regolamento (D.P.R. 21.11.2007 n.235).

Art. 8 – Regolamento d'Istituto

Il presente Regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento d'Istituto